

***Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 15/03/2021***

SETTORE FINANZE E TRIBUTI - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	
Proponente: SERVIZIO TRIBUTI (3)	
Redattore: Gustinucci Lorenzo	
Responsabile del Procedimento: Gustinucci Lorenzo	
Il Dirigente : Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA	
Assessore: TOFANELLI VINCENZO	
Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – INTEGRAZIONE - PROPOSTA	
Parere tecnico: FAVOREVOLE	espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
Parere contabile: FAVOREVOLE	espresso da: Cristina Edelweiss / INFOCERT SPA .

In data 15/03/2021 alle ore 11:00 si è riunita la Giunta in videoconferenza.
Risultano presenti o assenti:

Nominativo	Funzione	Presente	Assente
BACCHETTA LUCIANO	Sindaco	X	
SECONDI LUCA	Vicesindaco	X	
BOTTEGHI MICHELA	Assessore	X	
BASSINI LUCIANA	Assessore	X	
CARLETTI RICCARDO	Assessore		X
CESTINI ROSSELLA	Assessore	X	
MASSETTI MASSIMO	Assessore	X	
TOFANELLI VINCENZO	Assessore	X	

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Bacchetta Luciano.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.



Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 15/03/2021

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – INTEGRAZIONE - PROPOSTA

La Giunta

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 13/03/2021;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;

Udita l'illustrazione da parte del relatore assessore Tofanelli Vincenzo;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 20.07.2020 è stato approvato il Regolamento della Tassa sui Rifiuti (Tari);

Preso atto che nel nuovo Regolamento della Tassa sui Rifiuti approvato, per un refuso di stampa, il comma 3 dell'art.24 rubricato "Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive" reca un richiamo al secondo ed al quarto comma dell'art.23, mentre il richiamo corretto deve essere inteso al terzo ed a quinto comma del medesimo articolo;

Ritenuto pertanto, di dover correggere tale refuso nel Regolamento della Tassa sui Rifiuti sostituendo il comma 3 dell'art.24 che attualmente recita "3. Si applicano il secondo ed il quarto comma dell'art.23" con il testo seguente riportato in grassetto "**3. Si applicano il terzo ed il quinto comma dell'art.23**";

Considerata inoltre, la persistente necessità ed impellenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta continuando a produrre sul tessuto socio-economico e la conseguente inderogabile necessità di prevedere, nell'ambito della comunità amministrata, interventi volti a sostenere la ripresa dell'attività economica;

Ritenuto, per gli scopi suddetti, di disporre interventi agevolativi straordinari in materia di Tari, che in continuità con quelli già assunti lo scorso anno, possano alleviare il carico fiscale a quelle attività economiche che maggiormente subiscono ed hanno subito i disagi collegati alla crisi sociale anche in considerazione alle limitazioni imposte dalla normativa emergenziale alla loro apertura;

Ritenuto, altresì, allo scopo di individuare le attività più colpite dalla pandemia, far riferimento ai codici Ateco già indicati dalla deliberazione ARERA n.158/2020, art.1, commi 1.2, 1.3 ed 1.4, e stabilire un intervento agevolativo attraverso una riduzione della quota variabile della tariffa di ciascuna utenza coinvolta calcolata ed effettuata "a valle" della determinazione tariffaria;

Ritenuto che la delibera n.158/2020 di ARERA, in assenza al momento di un altro provvedimento ricognitorio della stessa natura, possa rappresentare un adeguato riferimento al fine di individuare le attività più sensibili agli effetti della pandemia che non ha mutato caratteristiche rispetto all'anno trascorso;



Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 15/03/2021

Ritenuto inoltre che le agevolazioni previste, essendo correlate a sospensioni di attività o comunque a significative riduzioni della stessa, appaiono coerenti con il principio del “*chi inquina paga*”, principio cardine della natura e struttura del sistema applicativo dellaTari.

Richiamati:

- l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
- l’art.1, comma 660, della L. 147/2020, che in materia di Tari testualmente recita: “*660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo [52](#) del citato [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”

Dato atto che a copertura degli oneri finanziari correlati alle agevolazioni di che trattasi, quantificati presumibilmente in complessive €.200.000,00 sarà specificamente stanziata nel bilancio di previsione 2021 una somma corrispondente;

Richiamati:

- l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Dato atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 degli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021;

Dato atto che sarà acquisito il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Con esito di votazione unanime accertato dal Segretario Comunale

Delibera

1) di proporre al Consiglio Comunale l’adozione delle seguenti determinazioni;



Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 15/03/2021

- 2) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 3) di modificare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” come segue:
 - A. con la sostituzione del comma 3 dell’Art.24 con il seguente riportato in grassetto:

Art.24

Riduzione per le utenze non stabilmente attive

1. *..omissis..*
2. *..omissis..*

3. **Si applicano il terzo ed il quinto comma dell’art.23**

- B. con l’inserimento nell’ambito dell’Art.27, rubricato “Altre Agevolazioni ed Esenzioni” del comma 11ter nel testo così come di seguito riportato in grassetto:

11 ter. Per il solo anno 2021 a favore delle utenze non domestiche interessate dai provvedimenti emergenziali di interruzione e/o riduzione delle attività conseguenti all’emergenza sanitaria Covid-19 ed identificate nelle medesime già individuate all’art.1 - commi 1.2, 1.3 ed 1.4 - della deliberazione ARERA n.158/2020, la quota variabile della tariffa è ridotta in maniera forfettaria del 40 per cento (*codici Ateco indicativamente riportati nelle Tabelle allegate alla delibera*);

L’applicazione delle riduzioni di cui al paragrafo che precede è effettuata d’ufficio. L’individuazione delle attività interessate avverrà sulla base del corrispondente codice Ateco rilevato dal gestore del tributo dalle risultanze della Camera di Commercio.

La riduzione verrà calcolata sull’avviso di pagamento della Tari anno 2021 e riporterà l’importo netto da versare e la riduzione applicata.

- 4) di dare atto che, conseguentemente, il testo del “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” con le integrazioni di cui sopra è riportato in allegato come parte integrante del presente provvedimento;
- 5) di dare atto altresì che a fronte degli oneri finanziari correlati alle agevolazioni di al nuovo comma 11ter dell’art.27 del Regolamento Tari, come sopra definito, quantificati presumibilmente in complessive €.200.000,00 sarà specificamente stanziata la somma corrispondente nel bilancio di previsione 2021;
- 6) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione, nelle forme di legge, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.